



IN QUESTA EDIZIONE

1. L'acconto IVA per l'anno 2018

1

L'acconto IVA per l'anno 2018

Per soggetti IVA

L'acconto IVA per l'anno 2018 deve essere versato entro e non oltre giovedì, 27 dicembre 2018; nessun versamento è dovuto a titolo di acconto IVA qualora l'importo del medesimo risulti essere inferiore a Euro 103,29. A riguardo non vi sono da segnalare modifiche della modalità di determinazione di tale acconto rispetto all'anno precedente.

Per le contabilità gestite direttamente da Voi stessi, l'importo dell'acconto IVA deve essere in ogni caso verificato da Voi stessi, in particolare anche nei casi in cui intendiate effettuare il calcolo con una modalità diversa da quella "storica".

Vi informiamo che per le contabilità gestite da noi l'importo dell'acconto IVA verrà calcolato da noi e informeremo noi circa un eventuale versamento da effettuare. Qualora non Vi perverrà nessun modello di pagamento F24 da parte nostra, potrete presumere che nessun versamento a titolo di acconto IVA sarà dovuto.

Le modalità di determinazione dell'acconto IVA per l'anno 2018

Esistono tre metodi per la determinazione dell'acconto IVA, l'applicazione dei quali è indifferente, ossia alternativa:

- a) il "metodo storico" (o "automatico"), che è quello più utilizzato e più semplice;
- b) il "metodo previsionale";
- c) il "metodo delle operazioni effettuate".

a) Il "metodo storico" (o "automatico")

I soggetti che applicano questo metodo devono versare a titolo d'acconto l'88% dell'IVA a debito dovuta sulla base di riferimento. Per maggiore chiarezza si riporta quanto segue:

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	*Riferimento nella dichiarazione IVA 2018 (per l'anno 2017)
mensile	Liquidazione del mese di dicembre 2017 (rigo VP 14 + VP 13)	rigo VH 15 + VH 17
trimestrale (se risultava un debito)	Dichiarazione IVA per il 2017 (saldo e acconto), la base di riferimento va calcolata senza di considerare gli interessi dell'1%	righi VL 38 - VL 36 + VP 13 (VH17)
trimestrale (se risultava un credito)	Dichiarazione IVA per il 2017 (differenza tra acconto versato e credito IVA annuale)	righi VP 13 (VH 17) - VL 33

**Si informa che i riferimenti al quadro VH valgono solamente in caso di compilazione del medesimo quadro!*

Per i contribuenti con più attività, che per obbligo di legge devono tenere contabilità separate con periodicità di liquidazione diversa, l'acconto si commisura sui seguenti importi dovuti e risultanti:

- dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 per l'attività mensile;
- dalla dichiarazione IVA per il 2017 per l'attività trimestrale.

I contribuenti che gestiscono delle contabilità separate per opzione, liquidando l'IVA cumulativamente per tutte le attività, si ha un'unica base di riferimento per il calcolo dell'acconto IVA.

b) Il "metodo previsionale"

Applicando questo metodo si fa una previsione di quanto dovuto a titolo di IVA per l'ultimo periodo di riferimento per il 2018. È però necessario che l'acconto versato per l'anno 2018 non risulti inferiore all'88%:

- di quanto dovuto per il mese di dicembre 2018, nel caso dei contribuenti mensili;
- di quanto dovuto a saldo in sede di dichiarazione annuale 2018/2019, nel caso dei contribuenti trimestrali.

c) Il "metodo delle operazioni effettuate"

Questo è il più complicato dei tre possibili metodi e pertanto ne consigliamo l'applicazione solamente in casi molto particolari.

Si fa presente che applicando questo metodo, i contribuenti mensili devono fare riferimento alle operazioni effettuate tra l'1 dicembre e il 20 dicembre 2018, mentre per i soggetti trimestrali si prenderà come riferimento il periodo tra l'1 ottobre e il 20 dicembre 2018. Si dovranno pertanto considerare anche le forniture effettuate in tale intervallo, per le quali le relative fatture non sono state ancora emesse e anche se non ancora registrate. Con riferimento alle predette operazioni si dovrà fare una liquidazione IVA aggiuntiva nei registri, considerando l'eventuale credito (o debito non superiore a Euro 25,82) da riportare dal periodo precedente. L'eventuale saldo a debito risultante al 20 dicembre 2018 dovrà essere versato al 100%.

Il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2018

L'acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24 e indicando:

- il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, indicando come anno di riferimento il 2018;
- il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali, indicando come anno di riferimento il 2018 (si fa presente che l'importo dell'acconto non va maggiorato dell'importo per interessi nella misura dell'1%).

Si fa presente che l'acconto IVA per il 2018 non è dovuto qualora l'importo che ne scaturisce risulta inferiore a Euro 103,29. Altre ipotesi in cui l'acconto non è dovuto sono - a titolo esemplificativo - le seguenti:

- inizio dell'attività nel corso del 2018;
- attività cessata entro il 30 novembre 2018, per i contribuenti mensili;
- attività cessata entro il 30 settembre 2018, per i contribuenti trimestrali;
- agricoltori esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti che applicano il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario.

Si fa presente che l'acconto IVA è compensabile nel modello F24 con altri crediti tributari disponibili (considerando le restrizioni vigenti in materia di compensazioni).

Naturalmente l'acconto IVA 2018 effettivamente versato sarà immediatamente scomputabile come credito nella rispettiva liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno (nella liquidazione IVA per il mese di dicembre 2018 o nella liquidazione IVA per il IV trimestre 2018).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS



Warwick Legal Network